



COMUNE DI ROCCAGORGA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia di Bronzo al Merito Civile D.P.R. 26-06-2008

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con delibera di C.C. n.57 del 30/04/1992
Modificato con DCC n.124 del 28/11/1992
Modificato con DCC n.81 del 31/10/1995
Modificato con DCC n.4 del 22/02/2011

CAPO I NORME GENERALI

Art.1

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Alla - legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Alla L.R. Lazio del 28/04/2006, n. 4, art. 162;

Alla D.G.R. Lazio 28/10/2007, n. 737

Il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune.

Art.2

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art.3

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio, tramite il Custode. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Art.4

Il personale impegnato nei servizi è:

1)Custode – (servizio di custodia, manutenzione aree verdi e viabilità,sepolture)

2)Altre unità lavorative (operai, giardinieri, ecc), per operazioni di sepoltura o manutenzione.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite quindi, solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 113 del D.L.vo 267/2000.

L'Amministrazione Comunale, qualora se ne evidenzi la necessità, può dare in affidamento esterno, le operazioni di sepoltura o di manutenzione delle aree verdi e della viabilità interna.

Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Roccaporga.

Art.5

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.6

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, **del DPR n.285 del 10/09/1990**, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclei radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.9.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune alla relativa unità sanitaria locale.

8.1, e schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art.7

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.6 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 48 e 54.

Art. 8

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

5.La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art.10

1.Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2.Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.11

1.L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2.La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.10.

Art.12

1.Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2.Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3.A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4.Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.13

1.Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte 'salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

Art.14

1.Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.13.

Art.15

1.Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.16

1.Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino

eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO V DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.17

1. Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a)morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione
- b)morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c)ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2.Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.18

1.Il Comune dispone di un obitorio l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a)mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b)deposito per un periodo definito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo.;

Art.19

1.Il deposito di osservazione e l'obitorio devono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero.

CAPO VI TRASPORTO DI CADAVERI

Art.20

1.Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art.21

1.Il trasporto delle salme è a pagamento secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale.

2.L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art.22

1.Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo IV deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.23

1.Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2.E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo, che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.24

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso.

1bis. Il Comune approverà apposito regolamento dei trasporti funebri stabilente norme molto più dettagliate in materia.

2. Il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con gli automezzi di cui al successivo art.26, il Comune di partenza e di arrivo del trasporto stabilisce il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art.25

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Art.26

(1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.)

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.24.

Art.27

(Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.)

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937 n.1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio dal Prefetto e per le salme da introdurre è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938 n.1055.

Art.28

(1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.)

Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione di

Berlino l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata: di un certificato della competente Autorità sanitaria Locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.30; degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, tramite il Ministero degli affari al prefetto della provincia dove la salma è diretta che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art.29

1.Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2.Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3.Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata di seguenti documenti:

nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

certificato dell'unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.30;

altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

il predetto ricevuta la Domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione informando il prefetto della provincia attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art.30

1.Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.30 DPR 285/90 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 36 e 37, seguendo le prescrizioni degli articoli 24 e 38.

2.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 33, 34 e 35, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal comma 1.

Art.31

abrogato

Art.32

1.I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n.1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione- Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2.Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3.Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4.Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n.1055.

Art.33

1.Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a)di un certificato della competente autorità locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.36;
- b)degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2.L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art.34

1.Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a)nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b)certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.36;
- c)altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

2.il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3.Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art.35

1.Il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2.La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3.Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4.Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5.Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 millimetri. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6.Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7.Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8.Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9.Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10.Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11.La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12.Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13.Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che non disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.31 e sempre che il trasporto stesso dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art.36

1.Si prende atto che il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.36 prescrivendo le caratteristiche che essi debbono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 37

Il trattamento conservativo della salma sarà effettuato soltanto per il trasporto all'estero o in tutti i casi in cui il medico necroscopo lo ritenga necessario. Rimangono invariati i disposti vigenti fuori dal territorio Regionale.

Art.38

1.E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art.39

1.L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2.Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.40

1.Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2.11 direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data la comunicazione scritta al Sindaco.

Art.41

1.Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.30, 33, 34 e 35, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 24, 26 e 31.

2.Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art.42

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine susposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art.43

1. Il Sindaco, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art.44

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.)

Art.45

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art.46

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.47

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VIII RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art.48

1. Alla consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 13, 14 e 15.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art.49

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art.40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca, sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre ché nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art.50

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.48, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art.51

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO IX PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO

TRATTAMENTO TERAPEUTICO

Art.52

1.11 prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

CAPO X

AUTOPSIE E TRATTAMENTI DEI CADAVERI

Art.53

1.Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2.I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3.Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario dell'autorità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4.Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.47.

5.Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.54

1.I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2.Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a)una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b)distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.55

1.L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.56

1.Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 13, 14 e 15.

CAPO XI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI SULLA POLIZIA DEGLI STESSI

Art.57

1.A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Art.58

1.Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) i cadaveri delle persone che durante la vita hanno avuto la residenza anagrafica in questo Comune.

Art.59

1.La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

2.Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.60

1.Il Comune deve assicurare un servizio di custodia cimitero.

2.Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: alle inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono depositi;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art.61

1.I registri indicati nell'art.61 devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2.Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art.62

1.Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2.Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

3.I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il giorno feriale utile.

Art.63

1.Per il cimitero saranno osservati gli orari di apertura al pubblico nel modo seguente:

a) normalmente dalle ore 8 alle ore 14;

b) dal 20 ottobre al 10 novembre dalle ore 10 alle ore 17;

2.Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Art.64

1. Le automobili, e in genere qualsiasi tipo di veicolo, potranno entrare nel cimitero soltanto per servizio dello stesso.
2. I percorsi interni del cimitero, così come gli spazi fra tomba e tomba, devono essere tenuti nel massimo ordine.
3. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba deve essere frequentemente tagliata o estirpata, quindi bruciata nell'interno del cimitero.
4. Le ossa eventualmente scoperte devono essere raccolte dal custode e depositate nell'ossario.

Art.65

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

Art.66

1. Nel cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art.66 bis

1. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse: il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse stesse.
2. E' vietata ai familiari dei defunti ogni coltivazione che non sia di semplici arbusti sempreverdi di mirto (mortella) sulle sepolture.
3. E' permessa al custode la coltivazione di fiori e di arbusti sempreverdi nel rispetto di quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale

Art.66 ter

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quanto non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti oppure usati per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art.66 quater

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale,

ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art.67

1.Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO XII

COSTRUZIONE DEI CIMITERI DISPOSIZIONI TECNICA GENERALE

Art.68

1.Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2.La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e quando sia creato nuovo cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti. - Art.68 bis

1.La struttura planovolumetrica del cimitero di cui al precedente articolo, è attualmente organizzata come segue:

- a)rete viaria esterna ed interna, zone di parcheggio, spazi e viali destinati al traffico interno;
- b)servizi cimiteriali (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, servizi igienici destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali);
- c)campi di inumazione per fosse comuni;
- d)tombe individuali a terra;
- e)aree per tombe di famiglia;
- f)loculi individuali a colombario;
- g)ossari per la raccolta di resti mortali, individuali;
- h)nicchie dell'apposito colombario per l'accoglimento delle urne cinerarie.

Art.69

1.I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale.

2.All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art.70

1.La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione del cimitero deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2.Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3.Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art.71

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ampliamento del cimitero esistente l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dal centro abitato.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art.72

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di 10 anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tener presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art.73

1. Nell'area di cui all'art.72 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio, alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art.74

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.75

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art.76

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art.77

1.I concessionari dovranno mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2.Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XII CAMERA MORTUARIA

Art.78

1.11 cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2.Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

3.Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 7, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.12, comma 2.

Art.79

1.La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2.Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIV SALA PER AUTOPSIE

Art.80

1.La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.79.

2.Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XV OSSARIO COMUNE

Art.81

1.Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 80 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XVI INUMAZIONE

Art.82

1.I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per la struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art.83

1.I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.84

1.Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art.85

1.Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.86

1.Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età avranno una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno di m. 0,50 da ogni lato.

2.1 vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.87

1.Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni avranno una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art.88

1.Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.89

1.Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2.Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3.L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4.Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

5.Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6.11 fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7.11 coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8.Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e

duratura presa.

9.E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

10.Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11.Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVII TUMULAZIONE

Art.90

1.Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo o nicchia separati.

2.1 loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3.Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4.La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5.Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6.Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7.1 piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8.La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9.E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art.91

1.Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 36 e 37.

2.Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3.11 Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO XVIII INUMAZIONI

Art.92

1.Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui all'art.59.

2.Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3.L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

4.Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile casi come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.93

- 1.Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
- 2.Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
- 3.Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
- 4.Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
- 5.Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art.94

- 1.E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
- 2.Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolte nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
- 3.Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.
- 4.L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART. 95 (così modificato con dgm.n.81 del 31/10/1995)

1. tutte le operazioni relative alla inumazione sono assicurate dal comune con spese a carico degli interessati stabilite nell'importo di **Euro 50.00**;
2. tutte le operazioni relative alla tumulazione sono assicurate dal comune con spese a carico degli interessati stabilite nell'importo di **Euro 50.00**;
3. sono comunque a carico degli interessati forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO XIX CREMAZIONE

Art.96

- 1.I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
- 2.Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
- 3.I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Art.97

- 1. l'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;**
- 2. l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:**
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;**

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Art.98

1.la cremazione sarà eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2.Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse saranno raccolte in apposita urna cineraria sigillata portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3.Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

4.Nel cimitero sarà predisposto un edificio per raccogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati:.

5.Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaio appositamente predisposto nel cimitero.

6.Le dimensioni massime delle urne cinerarie devono essere: cm. 35 x 40 x 60.

7.Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art. 30, 33, 34 e 35, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

8.Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

9.Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, oltre che nel cimitero, anche in cappelle appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Art. 98 – bis

1.La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private.

2.La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro.

3.La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4.La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti

5.La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui l'art 97, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

Art. 99

1.La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui l'art. 97 del presente Regolamento dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

2.La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e i casi di rinuncia dell'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o il rinvenimento dell'urna stessa da parte di terzi, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Art. 99 – bis

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

CAPO XX ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art.100

1.Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2.Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il 'trasferimento del cimitero.

3.Le esumazioni ordinarie vengono ordinate dal Sindaco.

Art.101

1.Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2.Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità suggerite.

3.Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.102

1.Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a)nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b)quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.103

1.Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.36.

2.Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della

suddetta normativa.

Art.104

1.Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione novantanovenne, si eseguono allo scadere del periodo della concessione pari a 29 anni e sono regolate dal Sindaco.

2.I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione novantanovenne, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere per 10 anni.

3.Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art.105

1.E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2.Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art.106

1.Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2.Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art.107

1.Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.100.

Art.108

1.Le esumazioni ordinate dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni dal 1° ottobre al 30 aprile.

2.Almeno 90 giorni prima dell'inizio di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati a margine dei campi comuni interessati, ben visibili appositi avvisi interessati indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data della esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

3.Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio dovrà essere notificata ai richiedenti o in assenza all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata con facoltà di assistervi anche per il recupero di oggetti da valore o ricordo.

4.Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

5.Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art.109

1.Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria dovrà essere redatto apposito verbale con indicati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2.Detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art.110

1.Tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazioni viene rinvenuto dovrà essere

incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

2. Resta salvo il disposto dell'art.85, comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 per quanto concerne quei rifiuti che a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al DPR 10 settembre 1982 n.915 e successive modificazioni.

Art.111

1. tutte le operazioni relative alle esumazioni ed alle estumulazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.

CAPO XXI SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art.112

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art.113

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono previste nel piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art.114

1. Le concessioni previste dall'art.112 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma precedente gli interessati dovranno chiedere la conferma e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma della concessione stessa verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. La concessione delle aree per tombe di famiglia e per loculi individuali, deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

5. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art.120.

6. Le rispettive sepolture (tombe di famiglia) debbono essere eseguite entro due anni dalla data del contratto di concessione. Può essere concessa una proroga massima di due anni. Qualora l'interessato non provveda alla costruzione entro il termine stabilito l'amministrazione comunale lo dichiara decaduto dalla concessione senza obbligo alcuno per la restituzione di quanto da lui pagato.

7. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art.115

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art.116

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

CAPO XXII SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art.117

1. Il cimitero che si trovi nelle condizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento, non può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art.118

1. Il terreno di un cimitero, qualora ne sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane ancora sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art.119

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.120

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

CAPO XXIII REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art.121

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 68 può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXIV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art.122

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero, destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art.123

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art.122, oltre l'autorizzazione di cui all'art.11, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art.124

1. Non saranno imposte tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art.125

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art.126

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, spetta al Ministero della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, autorizzare, con apposito decreto, la eventuale tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

CAPO XXV
LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art.127

- 1.Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale
- 2.La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.
- 3.E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art.128

- 1.Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 127, il titolare della concessione o autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia e il DURC (documento unico regolarità contabile) dell'impresa esecutrice.

Art.129

- 1.Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune nei giorni festivi.
- 2.La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
- 3.Per l'occupazione del. suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art.130

- 1.I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art.131

- 1.I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro nel modo che segue: dalle ore 8 alle ore 17 escluso il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre; in detto periodo sono vietati lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- 2.Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
- 3.I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
- 4.Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 132

- 1.L'Ufficio Tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art.133

- 1.Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata nei cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO XXVI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.134

- 1.Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Art.135

- 1.Nella redazione di progetti e nella direzione delle opere, si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Art.136

- 1.Non può essere eseguita alcuna opera privata (nuova opera, restauro, modifica) senza la preventiva approvazione del progetto. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica, e l'orario.

Art.137

- 1.Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune e a terzi.
- 2.Per la costruzione di sepoltura di famiglia, oltre alla corresponsione del prezzo dell'area, da versare prima della stipulazione dell'atto, e al deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni, da parte del concessionario, anche la ditta esecutrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Art.138

- 1.Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.
- 2.E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del custode.
- 3.1 materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal custode, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art.139

- 1.La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'art. 64 bis; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
- 2.1 materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto in spazio autorizzato.
- 3.E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
- 4.Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 5.Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art.140

- 1.L'orario di lavoro è fissato dal custode.
- 2.E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal custode.

Art.141

- 1.Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione

e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del custode.

Art.142

1. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed **all'autorizzazione del Responsabile Area Tecnica.**

Art.143

1. Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno apposito. **L'approvazione è di competenza è del Responsabile Area Tecnica.**

Art.144

1. Il custode controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

2. Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate da tecnico libero professionista con spese a carico degli interessati.

3. Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

4. Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui all'art. 116. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

Art.145

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

CAPO XXVII IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art.146

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme da e per altri Comuni.

2. L'esercizio di tale attività richiede l'autorizzazione da parte del Sindaco e, per la vendita dei feretri, la licenza di commercio.

Art.147

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità e i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

2. Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone, a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T.U. 8/12/1933, n. 1740, e del regolamento comunale per i servizi pubblici di noleggio da rimessa e da piazza.

Art.148

1. E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

Art.149

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da cinque giorni a sei mesi; per recidiva può revocare l'autorizzazione data.

CAPO XXVIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.150

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art.151

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente documento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art.152

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - b) il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante:
"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - d) ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art.153

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento.

Art.154

1. Si dà atto che il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art.155

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.156

1.In caso di disastri tellurici o di altra natura valgono le norme di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928.